



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO DELL' UNIVERSITA' DELLA CALABRIA**

### ***Articolo 1***

#### ***(Attività di formazione professionale continua)***

1. L'attività di formazione professionale continua del personale dell'Università della Calabria riguarda tutti i dipendenti con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato e comandato.
2. Le attività potranno essere articolate in Formazione obbligatoria e Formazione facoltativa e potranno essere svolte sia in orario di lavoro sia al di fuori dell'orario di servizio.
3. In particolare, la formazione e l'aggiornamento obbligatori sono svolti in orario di lavoro ed hanno per oggetto l'adeguamento delle competenze professionali alle esigenze anche innovative di riorganizzazione e sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi.
4. Le modalità di partecipazione a dette attività ("in orario" o "fuori orario") saranno rese note ai partecipanti prima dello svolgimento di ciascuna attività programmata.
5. Il Direttore Amministrativo individua, tenuto conto del risultato della rilevazione delle esigenze formative, nonché delle domande e delle disponibilità acquisite, il personale destinatario dei programmi di formazione e aggiornamento, fornendo comunque a tutti, a rotazione, l'opportunità di parteciparvi.
6. Alla fine di ogni anno verrà data informazione ai soggetti sindacali delle attività formative svolte e degli esiti della stessa attività formativa anche rispetto ai risultati attesi.

### ***Articolo 2***

#### ***(Programmazione delle attività)***

1. Al fine di dare adeguata risposta al fabbisogno formativo e professionale del personale afferente a tutte le strutture dell'Ateneo, individuato nella fase della rilevazione delle esigenze, i corsi di formazione saranno svolti in conformità ad una programmazione triennale delle attività, che sarà appositamente definita dall'Ufficio Formazione all'inizio di ogni periodo di riferimento. Il piano triennale della formazione sarà sottoposto all'attenzione delle OO.SS. prima dell'avvio delle relative iniziative.
2. Sarà prevista una bacheca informativa sul portale dell'UNICAL.
3. A parità di requisiti di accesso al corso sarà privilegiata l'anzianità di servizio.

### ***Articolo 3***

#### ***(Crediti formativi sperimentali)***

1. In attesa dell'adozione delle modalità attuative dei criteri di attribuzione dei crediti formativi, che dovranno essere regolamentate ai sensi dell'art. 45, comma 6, del CCNL - comparto Università, quadriennio normativo 1998-2001, le singole attività di formazione professionale continua attivate da questa Amministrazione daranno luogo a crediti formativi sperimentali (CFS), solo allorché siano previste modalità di verifica finale. Tali crediti sono valutabili ai fini dei passaggi dei dipendenti all'interno delle categorie da una posizione economica all'altra, della progressione verticale nonché delle procedure selettive (sia "per soli titoli" che "per titoli ed esami") che si svolgeranno nell'Università della Calabria e nelle Università Italiane che condivideranno le modalità di attribuzione dei crediti formativi adottate da questo Ateneo.
2. Il ***credito formativo sperimentale*** corrisponde, a prescindere dalle tipologie di competenza trattate durante il corso, in n. 20 ore di formazione, dei quali non meno dei 2/3 di formazione guidata, per come definito nel successivo comma 4.

3. Il **credito formativo sperimentale parziale** corrisponde ad un'attività formativa pari alla metà del numero di ore necessarie per acquisire un credito.
4. Le attività formative che comportano l'acquisizione dei CFS possono essere guidate o non guidate:
  - Per formazione guidata, ovvero assistita, si intendono tutte le modalità formative assistite da un docente, da un tutor o da un mentor (dalla formazione d'aula alla formazione pratica extra-aula, quali tirocini e stages);
  - Per formazione non guidata si intendono le modalità formative individuali o comunque, non assistite, quali le attività di studio e di lavoro individuale, di elaborazione e redazione di tesi, homework, progetti, ecc.
5. Il credito formativo professionale si acquisisce a seguito di valutazione positiva del processo di apprendimento: tale valutazione, di norma individuale, può consistere in un esame finale o in altra forma di verifica basata su elementi oggettivi (colloqui, prove scritte, prove pratiche, simulazioni, esercitazioni, test).
6. Il livello qualitativo dell'apprendimento raggiunto è desunto dalla votazione finale o dal giudizio sintetico espresso dalla Commissione prevista al successivo art. 10.

#### **Articolo 4**

##### **(Modalità di svolgimento delle attività di formazione)**

1. Nell'ipotesi in cui le attività di formazione professionale continua obbligatoria vengano svolte al di fuori dall'orario di lavoro, le ore di lavoro in eccedenza effettuate e debitamente documentate potranno essere fruite esclusivamente sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze di servizio e con modalità da concordarsi con il responsabile della struttura di appartenenza.

#### **Articolo 5**

##### **(Autorizzazioni per la partecipazione a Corsi fuori sede)**

1. Sulla base di apposita valutazione costi-benefici, che sarà effettuata dall'Ufficio Formazione, potranno essere concesse autorizzazioni per la partecipazione di dipendenti a Corsi di Formazione da svolgersi presso altre Sedi, organizzati da Enti esterni qualificati. In questi casi, l'individuazione del personale destinatario dell'azione, sarà effettuato con la diretta partecipazione dei Responsabili delle strutture presso cui gli interessati prestano servizio, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la trasmissione ad altri colleghi delle "professionalità" così acquisite.

#### **Articolo 6**

##### **(Elenco esperti della materia e tutor interni)**

1. Anche il personale tecnico - amministrativo dipendente dell'Ateneo può fornire attività di docenza nelle azioni di formazione ed aggiornamento professionale. Al fine di creare le condizioni ottimali per coinvolgere e valorizzare tali risorse sarà istituito un apposito elenco degli esperti della materia e dei tutor interni, elenco curato dall'Ufficio preposto.
2. Per la costituzione di detto elenco, saranno predisposte idonee procedure finalizzate all'accertamento dei necessari requisiti, privilegiando, per i peculiari incarichi di docenza, la competenza specifica che gli interessati dovranno possedere nelle materie di insegnamento.
3. La costituzione dell'elenco degli esperti interni sarà aggiornato ogni anno.
4. L'Ufficio Formazione procederà a progettare appositi percorsi formativi su "Metodi e tecniche di gestione d'aula" per i dipendenti inseriti nella sezione degli esperti della materia, e su "Il presidio della qualità della formazione" per i dipendenti inseriti nella sezione dei tutor interni.

#### **Articolo 7**

##### **(Attività di docenza e compensi correlati)**

1. Al personale tecnico - amministrativo che svolgerà attività di docenza, nell'ambito dei

programmi di formazione professionale continua posti in essere dall'Università della Calabria, verrà corrisposto un compenso orario lordo pari a €50,00.

2. Ove l'attività di docenza venga svolta dai dipendenti durante l'orario di lavoro, il compenso definito al comma 1 spetta nella misura del 50%.
3. La liquidazione dei compensi per le attività di docenza sarà subordinata alla consegna del relativo materiale didattico all'Ufficio Formazione, che ne curerà la distribuzione ai partecipanti e ne conserverà una copia nel fascicolo relativo all'azione formativa per la quale il materiale didattico è stato predisposto.
4. Al personale dirigente, docente e ricercatore che svolgerà attività di docenza nell'ambito dei programmi di formazione professionale continua posti in essere dall'Università della Calabria, verrà corrisposto un compenso orario lordo pari a €75,00 .

#### **Articolo 8**

##### ***(Attività di tutor e compensi correlati)***

1. Ai **tutors** delle singole azioni formative verrà corrisposto un compenso orario lordo di 20 €

Ove l'attività di tutor venga svolta durante l'orario di lavoro, il compenso sopra definito spetterà nella misura del 50%.

#### **Articolo 9**

##### ***(Recupero delle ore di lavoro utilizzate per lo svolgimento di attività di formazione)***

1. Il personale tecnico - amministrativo cui verrà attribuito l'incarico di docenza o di tutor, se effettuerà le summenzionate attività in orario di servizio ma ne richiederà il totale compenso orario lordo, così come sopra definito agli articoli 7 e 8, dovrà recuperare le ore di lavoro ordinario utilizzato per lo svolgimento delle attività prestate.
2. Il recupero delle ore di lavoro ordinario utilizzato per lo svolgimento delle attività di docenza e di tutor dovrà essere effettuato tenuto conto delle esigenze organizzative e con modalità da concordarsi con il responsabile della struttura di appartenenza.

#### **Articolo 10**

##### ***(Composizione e nomina delle Commissioni esaminatrici)***

1. Le Commissioni esaminatrici preposte alla valutazione finale delle attività di formazione professionale continua saranno composte da esperti nelle materie oggetto dell'attività formativa realizzata e saranno nominate con decreto del Direttore Amministrativo.
2. Ai componenti le commissioni esaminatrici saranno erogati i compensi previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità.

#### **Articolo 11**

##### ***( Osservatorio sulla formazione)***

1. Verrà costituito "l'Osservatorio permanente sulla formazione" composto in maniera paritetica da rappresentanti sia di Parte Pubblica che di Parte Sindacale, avente il compito di verificare la programmazione annuale delle attività formative.

#### **Articolo 12**

##### ***(Valutazione delle attività di formazione)***

1. Al termine di ciascuna attività di formazione professionale continua verrà consegnata ad ogni partecipante una scheda di auto valutazione anonima circa il contenuto, le modalità e l'esito dell'attività formativa cui lo stesso ha partecipato; l'acquisizione dei dati forniti dai partecipanti, relativa alle attività poste in essere, consentirà all'Amministrazione Universitaria l'ottenimento di elementi utili per l'efficace organizzazione delle future attività di formazione professionale continua del personale dell'Università della Calabria.

### ***Articolo 13***

#### ***(Disposizioni transitorie e finali)***

1. Il presente regolamento sarà soggetto alle modificazioni ed integrazioni che si renderanno necessarie a seguito dell'entrata in vigore dei futuri contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto "Università" e dei provvedimenti normativi che facciano espresso riferimento alle Università ( art.6, comma 2 Legge n. 168/89 ).
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo dell'Università della Calabria.